

DECRETO N. 72 DEL 06/07/2026

OGGETTO: Aggiornamento del “Atto di Subentro tipo” approvato con DC n. 64 del 18/05/2026, a seguito dell’approvazione del Quarto Programma dettagliato con DM del 01/07/2026.

*NOTE PER LA TRASPARENZA:*

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento dell’“Atto di Subentro tipo” approvato con DC n. 64 del 18/05/2026 in coerenza con quanto disposto dal Quarto Programma dettagliato approvato con DM del 01/07/2026.

---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER I XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026  
ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

PREMESSO che:

- a seguito dell’assegnazione nell’ambito dell’Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019 dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 alle Città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, tra il CIO, il CONI, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l’Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;
- da tale momento si è dato corso alle attività necessarie all’avvio della fase di organizzazione dei Giochi, nel rispetto dei principi previsti dalla Carta Olimpica, dall’Host City Contract e in ottemperanza al modello di Governance definito nel Dossier di Candidatura;
- la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, ha definito il modello di *governance* dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

VISTO:

- il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l’articolo 5 concernente “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»*”;
- il comma 1 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “*Al fine di favorire l’inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all’organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026»*”. [...] Restano fermi i limiti di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [...]”;



- il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026”*;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2585 in data 07/10/2025, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata *“Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*;
- l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con la legge 8 agosto 2025 n. 119, che prevede al comma 2 che il Commissario, ai fini dell'attuazione della propria attività, proponga, uno o più Programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento, nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero. I Programmi, redatti secondo quanto disciplinato dal medesimo articolo 5, devono quindi essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport;

#### RICHIAMATO:

- il Primo Programma, redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 96/2025, trasmesso al Ministero per lo Sport e i Giovani, con nota commissariale prot. n. 129 del 1° dicembre 2025, approvato con decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 1° dicembre 2025 successivamente registrato dalla Corte dei Conti con proprio provvedimento n. 3350 del 29/12/2025;
- il Secondo Programma redatto dal Commissario Straordinario, nel quale sono state specificate le attività da porre in essere con specifico riferimento alle esigenze di carattere logistico cui è necessario fare fronte per lo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 24 dicembre 2025 e registrato dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026;
- il Terzo Programma redatto dal Commissario Straordinario, recante l'aggiornamento delle esigenze, sia per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (1° Programma dettagliato), sia di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche (2° Programma dettagliato), alla stregua delle competenze commissariali rinvenienti dall'art. 5, co.5, del d.l. 96/2026, convertito con legge n. 119/2025 e ss.mm.ii, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 19 febbraio 2026 ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 817 del 24 marzo 2026;
- il Quarto Programma dettagliato di aggiornamento del Primo, Secondo e Terzo Programma, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 1/7/2026 e trasmesso al visto per la registrazione dalla Corte dei Conti in data 2/07/2026;
- l'Allegato B - QP al Quarto Programma Dettagliato, avente a oggetto le prestazioni di carattere logistico, oggetto di subentro, da parte del Commissario, nelle attività di Fondazione Milano Cortina 2026;

- l'Allegato F - QP al Quarto Programma Dettagliato, avente ad oggetto ulteriori servizi oggetto di subentro, da parte del Commissario, nelle attività di Fondazione Milano Cortina 2026;
- Il proprio DC n. 64 del 18/05/2026 avente ad oggetto *“Soggetti Vari. Subentro nei contratti / rapporti giuridici ai sensi dell’art. 5. comma 2 lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii, per l’acquisizione dei servizi indicati nell’Allegato B al Secondo Programma Dettagliato, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 24 dicembre 2025, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026, nonché nell’Allegato F al Terzo Programma Dettagliato, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 19 febbraio 2026, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 817 del 24 marzo 2026. Interventi necessari all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (ex art.5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.). Decreto di approvazione schema di “Atto di Subentro tipo”.*

VISTI i contratti stipulati da Fondazione Milano Cortina 2026 con gli operatori economici di cui in premessa;

CONSIDERATA la recente approvazione del Quarto Programma dettagliato, si ritiene:

- di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, lo schema di “Atto di Subentro tipo”, **Allegato A** al presente decreto, di aggiornamento del modello approvato con DC n. 64 del 18/05/2026, per il subentro ai contratti / rapporti giuridici stipulati dal Comitato Organizzatore Fondazione Milano Cortina 2026, per l’acquisizione dei servizi indicati negli Allegati B-QP e F-QP al Quarto Programma Dettagliato, quali servizi necessari all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (ex art.5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.);
- valida ogni disposizione assunta con il proprio decreto n. 64 del 18/05/2026 ove non in contrasto con il presente provvedimento;

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 *“Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano – Cortina 2026”*;

VISTO il DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025;

VISTO il DPCM 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2585 in data 7 ottobre 2025;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, in particolare l’art. 23;

VISTA la documentazione agli atti;

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 3 del 18/05/2026;

ATTESA la propria competenza di Commissario straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell’art. 1 del DPCM 5 settembre 2025;

DECRETA



- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, l'aggiornamento allo schema di "Atto di Subentro tipo" approvato con proprio decreto n. 64 del 18/05/2026, di cui all'**Allegato A** al presente decreto, per il subentro ai contratti / rapporti giuridici stipulati dal Comitato Organizzatore Fondazione Milano Cortina 2026, per l'acquisizione dei servizi indicati agli Allegato B-QP e F-QP al Quarto Programma Dettagliato, quali servizi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (ex art.5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.);
- 2) di dare confermare ogni disposizione approvata con DC n. 64/2026 ove non in contrasto con il presente provvedimento;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 4) di pubblicare il presente atto nel sito web <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/> predisposto all'interno del dominio commissari.gov.it presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ing. Giuseppe Fasiol

Allegato A al Decreto n. 72 del 06/07/2026

**SCHEMA DI  
ATTO DI SUBENTRO TIPO**

**Servizio/Fornitura di [.....]**

Il presente Atto di subentro (nel seguito, l'“**Atto**”) è stipulato

tra

**Commissario Straordinario** con sede legale in Roma, presso Ministero per lo Sport e i Giovani - Largo Pietro di Brazzà 86, codice fiscale: 96641220585, in persona dell'Ing. Giuseppe FASIOLO, tale nominato in virtù dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con la legge 8 agosto 2025 n. 119, munito dei necessari poteri,

(nel seguito anche “**Commissario**”)

e

**Fondazione Milano Cortina 2026**, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, Codice Fiscale 97866790153, Partita IVA 11199200962, in persona di [.....], munito dei necessari poteri,

(nel seguito anche “**Fondazione**”)

e

[.....], con sede legale in [.....], Codice Fiscale e P.IVA [.....], in persona del [.....], munito dei necessari poteri,

(nel seguito anche il “**Contraente**”)

singolarmente anche “**Parte**”, e congiuntamente anche “**Parti**”.

**PREMESSO CHE**

- i. Fondazione, costituita in data 9.12.2019, operante in regime di diritto privato, ha la funzione di Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 8.5.2020 n. 31 (di conversione del D.L. n. 16/2020), come modificato dall'art. 4 del D.L. 30.6.2025 n. 96, convertito con la L. 8.8.2025 n. 119;
- ii. Allo scopo di espletare la riferita funzione, Fondazione, ai sensi del richiamato art. 2, comma 2 della L. n. 31/2020, svolge “*tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi ...*”, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026, istituito ai sensi dell'art. 1 della stessa L. n. 31/2020 “*in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica*”;



- iii. In adempimento ai compiti a questa conferiti *ex lege*, Fondazione ha dato impulso alla acquisizione dei servizi e delle forniture necessarie a garantire l'organizzazione dei Giochi, individuando, attraverso specifiche ricerche di mercato, gli operatori economici idonei, sul piano tecnico-professionale ed economico-finanziario, a garantire la rituale esecuzione delle prestazioni;
- iv. Ai fini dello svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, all'esito di una consultazione di mercato, Fondazione, in data ....., ha stipulato con il Contraente il Contratto di cui Allegato 1 (nel seguito, "Contratto");
- v. Fondazione e il Contraente hanno determinato in € [.....] (oltre IVA per € [.....]), il corrispettivo spettante allo stesso Contraente per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto di cui alla precedente premessa iv) e di cui all'Allegato 1;
- vi. Con il comma 1 dell'art. 5 del D.L. 30.6.2025 n. 96, convertito con modificazioni dalla L. 8.8.2025 n. 119, è stata prevista – al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali, promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico – la nomina, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Autorità Politica Delegata in Materia di Sport, di concerto con il Ministro per le Disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), di un Commissario Straordinario, quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari alla organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026;
- vii. Ai sensi del comma 4 del predetto art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n.119/2025, il Commissario Straordinario permane in carica, per l'esercizio dei compiti a questo assegnati, fino al termine dei XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque sino al 31.12.2026;
- viii. Il Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali «Milano-Cortina 2026» è stato nominato, nella persona dell'Ing. Giuseppe Fasiol, con D.P.C.M. 5.9.2025, ammesso al visto e alla conseguente registrazione dalla Corte dei Conti in data 16.9.2025 al n. 2446;
- ix. Con successivo DPCM datato 29.9.2025, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 7.10.2025, è stata istituita la Struttura di Missione di supporto al Commissario;
- x. Il comma 2 del menzionato art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025, ha disposto l'onere del Commissario Straordinario di proporre uno o più Programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento, nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Autorità Politica Delegata in Materia di Sport;
- xi. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai Programmi da redigere a opera del Commissario, lo stesso comma 2 dell'art. 5 del menzionato D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025, ha enucleato le facoltà a questo rimesse in relazione alle competenze attribuitegli, precisando, in tale quadro, che il Commissario Straordinario può subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione, restando, comunque, fermo il diritto del Commissario Straordinario di acquisire servizi e forniture;
- xii. Al Commissario Straordinario sono state assegnate, in forza del comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025, risorse finanziarie corrispondenti a: i) una somma pari a un massimo di € 148.880.000,00 per garantire le attività necessarie all'allestimento e all'adeguamento delle

infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano Cortina e Tesero; *ii*) una somma, pari a un massimo di € 79.362.367,00, per fare fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive;

- xiii. L'art. 5, comma 6 del menzionato D.L. 96/2025, convertito con la L. 119/2025, prevede l'incremento delle risorse di ulteriori € 100.000.000,00 per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 1 comma 632 della L. 30.12.2018, n. 145;
- xiv. L'art. 4 del D.L. 29.10.2025 n. 156, convertito con la Legge 18 dicembre 2025 n. 191, ha stabilito: *i*) l'incremento delle risorse destinate a fare fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive fino a una somma pari a € 123.770.367,00, in luogo della somma di € 79.362.367,00 prevista dal comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025; *ii*) l'attribuzione di un'ulteriore somma pari a € 15.200.000,00 per la realizzazione di interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni;
- xv. L'art. 5, comma 5 del richiamato D.L. 96/2025, convertito con la L. 119/2025, prevede che il Commissario possa essere destinatario del riparto dei fondi (pari a € 50.500.000,00, di cui € 500.000,00 per l'anno 2025 e € 50.000.000,00 per l'anno 2026) di cui all'articolo 1, comma 261, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026». Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 7 del D.L. n. 32/2026, a mezzo del quale è stata, peraltro, confermata l'autorizzazione di spesa per l'anno 2026 di € 32.278.800,00 a favore del Commissario;
- xvi. Ai sensi del medesimo art. 5, comma 5, del richiamato D.L. 96/2025, convertito con la L. 119/2025, il Commissario è, altresì, destinatario degli stanziamenti previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli Enti territoriali, quantificati nel predetto dossier in € 62.712.000,00 (verificare importo corretto) per l'anno 2026;
- xvii. In forza del menzionato art. 4 del D.L. 156/2025, le competenze del Commissario Straordinario relativamente alla realizzazione di interventi necessari a fare fronte alle esigenze di carattere logistico direttamente finalizzate allo svolgimento delle competizioni sportive, nonché quelli di completamento delle opere essenziali allo svolgimento di dette competizioni, sono state estese anche a quelle «olimpiche»;
- xviii. In data 1/12/2025, il Commissario Straordinario ha sottoposto all'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport il 1° Programma Dettagliato degli interventi di sua competenza;
- xix. Il riferito 1° Programma è stato approvato dall'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport con Decreto del 1/12/2025, ammesso al visto e pertanto registrato dalla Corte dei Conti in data 29.12.2025 al n. 3350;
- xx. Con il menzionato 1° Programma il Commissario Straordinario ha specificato che le attività di sua competenza, finalizzate allo svolgimento delle competizioni paralimpiche, si distinguono in tre diverse categorie. In particolare:
- i*) servizi già acquisiti da Fondazione, o in corso di definitiva acquisizione, caratterizzati da unitarietà, rispetto ai quali non risulta possibile, sul piano tecnico, scindere quelli direttamente rivolti allo svolgimento della manifestazione olimpica da quelli preordinati alla celebrazione delle Paralimpiadi (Allegato 1 al 1° Programma);

- ii)* attività già oggetto di rapporti giuridici vincolanti formalizzati da Fondazione, caratterizzate da autonomia rispetto a quelle rivolte alla celebrazione dei Giochi Olimpici (Allegato 2 al 1° Programma);
  - iii)* ulteriori prestazioni, che non risultano oggetto di acquisizione da parte di Fondazione, in assenza di rapporto giuridico perfezionato (Allegato 3 al 1° Programma);
- XXi. In data 24.12.2025 il Commissario Straordinario ha sottoposto all'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport il 2° Programma Dettagliato degli interventi di sua competenza;
- XXii. Il riferito 2° Programma è stato approvato dall'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport con Decreto del 24/12/2025, ammesso al visto e pertanto registrato dalla Corte dei Conti in data 27.1.2026 al n. 305;
- XXiii. Con il menzionato 2° Programma il Commissario Straordinario ha declinato, secondo il medesimo criterio di ripartizione adottato nel 1° Programma Dettagliato, le attività di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche e gli interventi necessari al completamento delle opere essenziali;
- XXiv. In data 17/02/2026 il Commissario Straordinario ha sottoposto all'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport il 3° Programma Dettagliato degli interventi di sua competenza;
- XXv. Il riferito 3° Programma è stato approvato dalla Autorità Politica Delegata in Materia di Sport con Decreto del 19/02/2026, ammesso al visto e pertanto registrato dalla Corte dei Conti in data 24/03/2026 al n. 817;
- XXvi. Con il menzionato 3° Programma il Commissario Straordinario ha operato, secondo il medesimo criterio di ripartizione adottato nei precedenti Programmi Dettagliati, l'aggiornamento delle esigenze, sia per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (Primo Programma dettagliato), sia di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche (Secondo Programma dettagliato), alla stregua delle competenze commissariali rinvenienti dall'art. 5, comma 5, del D.L. 96/2025, convertito con legge n. 119/2025 e ss.mm.ii;
- XXvii. Le prestazioni oggetto del Contratto risultano ricomprese nell'Allegato B/F al Secondo/Terzo Programma Dettagliato, quali attività contrattualizzate da Fondazione, nella cui posizione è previsto il subentro da parte del Commissario ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 96/2025;
- XXviii. Il Contraente ha acconsentito al subentro del Commissario a Fondazione nella posizione di "Committente" delle prestazioni di cui al punto iv) delle Premesse;
- XXix. Il Commissario può, quindi, subentrare nel rapporto giuridico in essere tra Fondazione e il Contraente ai sensi dell'art. 5 comma 2, del D.L. 96/2025, convertito con la L. 119/2025;
- XXX. Il subentro, ad opera del Commissario, nel rapporto giuridico di cui al precedente punto potrà trovare copertura mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5 comma 5 del richiamato D.L. 96/2025, nonché di quelle indicate all'art. 1, comma 766, della L. n. 199/2025;
- XXXi. Allo stato, risulta dagli atti contabili che Fondazione non ha corrisposto al Contraente alcun importo a titolo di pagamento delle prestazioni eseguite; **ALTERNATIVA** Risulta dagli atti contabili che Fondazione ha, alla data di sottoscrizione del presente Atto, corrisposto al Contraente l'importo meglio definito al punto 3 dell'articolo 4 "Corrispettivi";
- XXXii. Risulta, peraltro, (e di ciò danno espressamente atto sia Fondazione, che il Contraente) che le prestazioni,

alla data del subentro da parte del Commissario, sono state integralmente eseguite in conformità alle previsioni contrattuali, come rinvie dalla Relazione prodotta da Fondazione Milano Cortina 2026, acclarata al protocollo della Struttura commissariale al n [.....] del [.....]; **ALTERNATIVA** Risulta, peraltro, (e di ciò danno espressamente atto sia Fondazione, che il Contraente) che le prestazioni eseguite dal Contraente alla data del subentro da parte del Commissario sono eseguite in conformità alle previsioni contrattuali, residuando da eseguire le prestazioni di cui all'Allegato 2, come rinvie dalla Relazione prodotta da Fondazione Milano Cortina 2026, acclarata al protocollo della Struttura commissariale al n [.....] del [.....];

- xxxiii. Nei confronti di Fondazione non si applicano le previsioni di cui all'art. 83 comma 1 del D.lgs. 159/2011, in forza dell'esclusione operata dal comma 3, lett. b), dello stesso art. 83;
- xxxiv. In considerazione dei contenuti delle Linee Guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, elaborate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Infrastrutture e Insediamenti prioritari, istituito presso il Ministero dell'Interno, tenuto conto del valore del Contratto di cui alle premesse, si è accertato che, alla data del subentro, il Contraente è iscritto alla Anagrafe degli esecutori gestita dalla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del d.l. 189/2016, convertito con l.n. 229/2016, ovvero che lo stesso ha fornito idonea dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulta l'intervenuta presentazione della domanda di iscrizione a detta Anagrafe, nonché l'assenza di situazioni automaticamente interdittive alla conclusione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- xxxv. Con Decreto n. 63 del 13/05/2026, il Commissario ha approvato lo Schema di Convenzione, da sottoscrivere con Fondazione Milano Cortina 2026, a regolazione delle modalità e dei criteri di erogazione dell'anticipazione di cassa prevista all'art. 7 del D.L. 11 marzo 2026, n. 32, riferita ai servizi di cui all'Allegato B al Secondo Programma e all'Allegato F al Terzo Programma. In data 14/05/2026, il Commissario e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno sottoscritto detta Convenzione, alla stregua della quale è stata prevista l'erogazione, da parte del Commissario in favore di Fondazione, dell'anticipazione di cassa pari a complessivi € [.....], *pro quota* riferiti ai servizi indicati nei suddetti Allegati ai Programmi Dettagliati;
- xxxvi. Le Parti intendono, pertanto, regolare il subentro del Commissario a Fondazione nel rapporto giuridico da questa sino ad oggi intrattenuto con il Contraente, mediante il presente atto, approvato in schema con provvedimento n. 64 del 18/05/2026, adottato dallo stesso Commissario;
- xxxvii. Con Ordinanza n. 3 del 18.05.2026 il Commissario ha indicato che avrebbe proceduto alla sottoscrizione ed esecuzione del presente atto in deroga alle norme di cui agli artt. 50, co.1, lett. e) 114, 115, 116, 117, 125, 126 del D.lgs. 36/2023, nonché degli artt. 32 e ss. dell'Allegato II.14 dello stesso Codice dei Contratti.
- xxxviii. In data 01/07/2026 il Commissario Straordinario ha sottoposto all'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport il "Quarto Programma Dettagliato", a valere quale aggiornamento delle iniziative ricadenti nella competenza commissariale rispetto alle previsioni contenute nel Primo, Secondo e Terzo Programma;
- xxxix. Il riferito Quarto Programma è stato approvato dall'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport con Decreto del 01/07/2026, e trasmesso alla Corte dei Conti in data 02/07/2026 ai fini del relativo visto e della registrazione;

### **Tutto ciò premesso e considerato**

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.

#### **Art. 1 - Valore delle Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e hanno valore di patto.

#### **Art. 2 - Subentro del Commissario**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2, lett. a) del D.L. 96/2025, come convertito con la L. 119/2025, il Commissario, anche tenuto conto di quanto indicato al Punto xxxii) delle Premesse, subentra a Fondazione nel rapporto giuridico da questa intrattenuto con il Contraente, dando Fondazione e il Contraente conto che, alla data del subentro, le prestazioni contrattuali sono state integralmente realizzate e correttamente eseguite. **ALTERNATIVA** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2, lett. a) del D.L. 96/2025, come convertito con la L. 119/2025, il Commissario subentra a Fondazione nel rapporto giuridico da questa intrattenuto con il Contraente, dando Fondazione e il Contraente conto che le prestazioni realizzate alla data del subentro sono state eseguite in conformità alle pattuizioni contrattuali, residuando l'esecuzione di quelle di cui all'Allegato 2.
2. Il subentro avrà efficacia a decorrere dalla stipula del presente atto, fermo restando che, nell'eventualità in cui il Contraente, alla data della stipula, non risulti già iscritto all'Anagrafe degli esecutori di cui al Punto xxxiv. delle Premesse, gli effetti del presente atto si intendono sospensivamente condizionati al positivo perfezionamento della procedura di iscrizione.
3. Resta inteso tra le Parti che trovano applicazione le previsioni di cui al menzionato Contratto sottoscritto da Fondazione e dal Contraente, nel quale il Commissario subentra, salvo quanto derogato dalle previsioni contemplate nel presente Atto. Pertanto, le clausole contenute nel presente Atto prevarranno su quelle del Contratto Allegato 1 al presente Atto qualora siano con queste in contrasto.
4. Fondazione e il Contraente danno atto che non sussistono controversie o ragioni di contestazione, afferenti all'esecuzione del Contratto, suscettibili di incidere sulle obbligazioni assunte dal Commissario a fronte del perfezionamento dell'efficacia dell'atto di subentro, come determinate nel Contratto e nell'atto di subentro. In ogni caso, il Contraente rinuncia, sin d'ora, a far valere pretese, di contenuto eccedente le previsioni del Contratto (come eventualmente modificate dall'Atto di subentro), riferibili a circostanze preesistenti alla stipula dell'Atto di subentro.

#### **Art. 3 - Oggetto**

1. Le prestazioni oggetto del "Contratto" afferiscono a [.....]. Il Contraente, dato conto che, come confermato anche da Fondazione mediante la Relazione di cui al Punto xxxii) delle Premesse, le prestazioni contrattuali sono state ultimate, si impegna comunque a fornire ogni eventuale collaborazione al Commissario anche nell'ottica degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 che seguono. **ALTERNATIVA** Il Contraente si impegna a dare corso alle prestazioni contemplate nell'Allegato 2 al presente atto di cui alla Relazione di cui al Punto xxxii) delle Premesse e, pertanto, a completare, per l'intervallo temporale contrattuale che residua alla data del subentro, le attività in corso (da intendersi comprensive di ogni attività accessoria o funzionale, ivi compresi eventuali ripristini di luoghi o aree, contemplata nel Contratto).
2. Nel caso della sussistenza di polizze assicurative o di responsabilità, prestate in favore di Fondazione in esecuzione delle previsioni di cui al Contratto e riferite a fattori di rischio non già cessati alla data del subentro, costituisce onere del Contraente provvedere, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto,

alla relativa voltura in favore del Commissario.

#### Art. 4 – Corrispettivi

1. Fondazione e il Contraente confermano che il valore delle prestazioni complessivamente considerate è pari a € [.....] (oltre IVA di legge per € [.....] trovando applicazione, nei casi previsti dalla normativa, il meccanismo impositivo ai fini IVA previsto dall' art. 17-ter del DPR 633/1972 denominato "scissione dei pagamenti" o "split payment").
2. L'importo sopra indicato è da intendersi fisso e invariabile. È, dunque, escluso che il Contraente possa avanzare, a qualsiasi titolo, ulteriori pretese economiche derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto. **ALTERNATIVA** Considerato che le prestazioni contrattuali risultano parzialmente remunerate a misura, l'importo indicato al comma che precede deve intendersi suscettibile di variazione, in aumento o diminuzione, nei limitati termini derivanti dalla contabilizzazione delle attività valorizzate secondo il suddetto criterio. Resta inteso che il pagamento del corrispettivo, come regolato all'art. 9, è subordinato all'esibizione al Commissario, da parte del Contraente, di idonei giustificativi relativi alle prestazioni eseguite, remunerate a misura. Considerato lo stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali alla data del subentro, la congruenza dei suddetti giustificativi è, altresì, attestata, ai fini del pagamento e a valere quale relativa condizione, anche da Fondazione.
3. Fondazione conferma che alcun acconto dell'importo di cui al comma 1 che precede è stato versato al Contraente, con il che l'obbligo di pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le condizioni negoziali, si intende posto a carico del Commissario. **ALTERNATIVA** Fondazione dichiara di avere corrisposto al Contraente, che conferma, un importo pari a € [.....] (oltre IVA di legge per € [.....] con il che residua a carico del Commissario l'obbligo di erogare al Contraente la somma di € [.....] (oltre IVA di legge per € [.....]).
4. **EVENTUALE** Fondazione dichiara, altresì, di aver imputato al Contratto, l'anticipazione di cassa erogata dal Commissario in esecuzione della Convenzione di cui al punto xxxv. delle Premesse, per un importo pari a € [.....] (oltre IVA di legge per € [.....])

#### Art. 5 – Obblighi di Fondazione

1. Fondazione, anche tenuto conto della propria funzione di Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 8.5.2020 n. 31 (di conversione del D.L. n. 16/2020), come modificato dall'art. 4 del D.L. 30.6.2025 n. 96, convertito con la L. 8.8.2025 n. 119, si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al Commissario nell'ottica del subentro, anche al fine di coadiuvare lo stesso Commissario nelle attività di verifica di cui al successivo articolo 7 "Verifiche".
2. Tenuto conto della propria funzione, come riepilogata al punto che precede, nonché della struttura operativa a disposizione, Fondazione si impegna, altresì, anche in esito al subentro, a monitorare, assolvendo a ogni correlato adempimento, la corretta esecuzione, da parte del Contraente, di ogni eventuale attività accessoria o funzionale ai servizi oggetto del Contratto, ivi compresi eventuali ripristini di luoghi o aree, contemplata nel Contratto stesso.
3. In aggiunta a quanto precede, Fondazione, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente al Commissario ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del presente Atto verso un proprio rappresentante, agente o dipendente.

### **Art. 6 – Documentazione e adempimenti antimafia**

1. Il Contraente da atto che nell'esecuzione del contratto non si è avvalso di persone giuridiche terze / **ALTERNATIVA** Il Contraente rappresenta che il Contratto è stato eseguito valendosi di persone giuridiche terze ([.....]), in relazione alle quali è stata fornita dal Contraente al Commissario idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di accesso alla contrattazione con il Commissario, riepilogate al Punto xxxiv. delle Premesse, e, dunque, l'iscrizione all'Anagrafe degli esecutori per subaffidamenti di importo superiore a € 100.000,00, ovvero, nel caso di subaffidamenti di valore inferiore a detta soglia, l'autocertificazione dell'assenza di situazioni interdittive alla conclusione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che la condizione sospensiva di cui all'art. 2.2 che precede trova applicazione anche con riguardo alla posizione dei subcontraenti.
2. Costituiscono condizione risolutiva del presente atto di subentro l'annullamento, la revoca, la decadenza dell'iscrizione del Contraente e di eventuali subcontraenti nell'Anagrafe degli esecutori gestita dalla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del d.l. 189/2016, convertito con l.n. 229/2016.

### **Art. 7 – Verifiche**

1. Nell'ipotesi in cui le prestazioni dovessero presentare, all'esito della valutazione operata dal Commissario, con l'ausilio della Struttura di Missione e di Fondazione, rispetto agli elementi contrattuali di cui alla ricognizione citata ai paragrafi iv e v di cui in premessa, taluni vizi e/o difetti che ne riducano le performance, potrà essere operata una riduzione del valore delle stesse, con la conseguenza che dovrà intendersi ridotto l'onere di pagamento a carico del Commissario.
2. Il minor valore delle prestazioni determinerà il diritto del Commissario a non erogare il saldo nei limiti del minor valore che sarà attribuito alle stesse. Nel caso in cui il minor valore delle prestazioni ecceda quanto dovuto al Contraente a titolo di saldo, il Contraente dovrà restituire, nel limite del residuo minor valore delle prestazioni rispetto alla quota dovuta a titolo di saldo che sarà trattenuta dal Commissario, quanto già percepito e, dunque, versato dal Commissario.

### **Art. 8 - Verifiche e controlli**

1. Le Parti convengono che, ai fini dell'erogazione di quanto dovuto dal Commissario al Contraente, lo stesso Commissario, attraverso l'ausilio della Struttura di Missione e/o di Fondazione, potrà provvedere a verifiche e controlli in ordine alla corretta esecuzione delle attività secondo le condizioni contrattuali.
2. Resta inteso che il Commissario potrà effettuare verifiche preordinate all'accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni, anche ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento.

### **Art. 9 – Pagamenti**

1. Fermo quanto previsto all'art. 4 che precede, il Commissario provvederà a corrispondere al Contraente, che accetta, il corrispettivo a questo dovuto, pari a € [.....], entro 30 giorni dal ricevimento di fattura, che potrà essere operata dal Contraente una volta integralmente ultimate le prestazioni contrattuali (da intendersi comprensive di ogni attività accessoria o funzionale, ivi compresi eventuali ripristini di luoghi o aree, contemplata nel Contratto).
2. Resta ferma, anche nell'ottica del pagamento del corrispettivo, la condizione sospensiva di cui all'art. 2.2 che precede. Resta, altresì, inteso che il pagamento del corrispettivo è subordinato al positivo esito delle verifiche condotte dalla struttura commissariale in relazione alla regolarità contributiva del contraente ai sensi dell' art. 48 bis del dpr 602/1973, nonché alla più generale assenza di condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

### **Art. 10 - Conto corrente dedicato e tracciabilità dei flussi**

1. I pagamenti di competenza del Commissario, come sopra riepilogati e regolati, saranno effettuati sul conto corrente che verrà comunicato dal Contraente al Commissario, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, il codice identificativo gara (CIG) è [.....].
3. Il Contraente si impegna a versare quanto eventualmente da questa dovuto a terzi su conti correnti dedicati, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 11 - Spese contrattuali**

1. Le spese del presente Atto, inerenti e conseguenti, sono per intero a carico di ciascuna delle parti.
2. Il presente Atto, non autenticato, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico imposta di registro), trattandosi di contratto avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A..

### **Art. 12 - Controversie e Foro competente**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti che non possa essere risolta in via amichevole e stragiudiziale sarà deferita al Tribunale di Roma.

### **Art. 13 - Comunicazione tentativi di estorsione**

1. Il Contraente, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente al Commissario ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei contratti nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
2. Il Contraente si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti che stipula con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella fornitura dei servizi, la clausola che obbliga il contraente, subappaltatore o subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra.

### **Art. 14 - Trattamento dei dati**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) il Commissario tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente nello svolgimento delle attività ivi previste e per l'assolvimento degli obblighi di legge.

### **(EVENTUALE) Art. 15 – Rimborso**

1. Le parti danno atto che il Commissario ha già versato a Fondazione l'importo di € [.....] (oltre IVA di legge [.....]), a titolo di rimborso di quanto corrisposto da Fondazione al Contraente. Tenuto conto di quanto indicato all'art. 4 e al punto xxxv. delle Premesse, tale importo viene imputato in riduzione dell'anticipazione di cassa regolata dalla Convenzione sottoscritta in data 14/05/2026. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, il relativo codice identificativo gara (CIG) è BBA75D66C7.
2. **EVENTUALE** Dato altresì atto che Fondazione ha effettuato uno o più pagamenti al Contraente a titolo di anticipazione per € [.....] (oltre IVA di legge [.....]), ulteriori rispetto all'importo indicato al precedente comma 1, Il pagamento del rimborso che precede sarà effettuato dal Commissario, in un'unica soluzione, entro il [.....] sul conto corrente identificato attraverso il seguente codice IBAN: [.....]

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
per l'organizzazione e lo svolgimento dei  
XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026  
Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025



anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

**Il Commissario  
Straordinario**

**Fondazione  
Milano Cortina 2026**

**Il Contraente  
[.....]**

All.:

1. Contratto
2. Prestazioni da eseguire alla data del subentro (**EVENTUALE**)